

La “Seconda E” stupisce con la scuola-chiocciola

Belgioioso, una classe delle medie arriva terza al concorso nazionale dell’Ance Premio per il progetto di un edificio super tecnologico a forma di lumachina

BELGIOIOSO Una scuola a forma di chiocciola, super tecnologica, con molti spazi verdi e aperta all’intera comunità. Un piccolo e grande esempio di edilizia sostenibile che ha convinto la commissione, istituita da Ance, al punto da ottenere il terzo posto nel concorso nazionale “Macroscuola-progetta la tua scuola”, promosso dall’Associazione nazionale costruttori edili. Un progetto redatto dagli alunni della classe 2 E delle medie dell’istituto comprensivo di Belgioioso che ieri sono stati premiati da Michele Boselli e Alessandro Ottone, rispettivamente presidente e vicepresidente di Ance giovani Pavia, con una fornitura di quaderni da utilizzare per il prossimo anno scolastico. «I nostri studenti hanno eseguito un ottimo progetto, realizzato con entusiasmo, grazie al supporto prezioso e fondamentale dei docenti», dice il dirigente scolastico Andrea Rho, ricordando poi il ruolo dei presidi. «Deve essere quello di portare avanti e valorizzare le iniziative dei ragazzi e dei professori», precisa Rho, mentre tocca a Valentina Bacci, docente di tecnologia, che ha seguito gli alunni insieme a Tommasina Di Nunno, professoressa di italiano storia, a sottolineare i punti forti del progetto. «I ragazzi - spiega Bacci - hanno progettato una scuola moderna, luminosa, ecosostenibile, intelligente e che indica un’evoluzione della didattica da passiva ad attiva attraverso la consistente dotazione di laboratori e di spazi aperti. La classe ha lavorato al progetto per un’ora a settimana da novembre a marzo». La scuola del futuro ha la forma di una chiocciola, «a ricordo dei nostri chiostrri», è multifunzionale, prevede una didattica alternativa, spazi verdi attrezzati e orti didattici. «Abbiamo pensato ad una scuola aperta ai genitori, ai parenti e a tutta la comunità - dice Bacci -. Una struttura realizzata con vetri autoriflettenti, riscaldamento a pavimento, pannelli fonoassorbenti e un sistema di raccolta delle acque piovane».



La classe delle medie premiata al concorso nazionale dell’Associazione costruttori edili Presidente Gruppo Giovani ANCE Pavia Geom. Michele BOSELLI e Vice Presidente Ing. Alessandro OTTONE

Quotidiano del Sole 24 Ore.

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

25 Mag 2018

Codice dei contratti, asse Anac-Banca d'Italia contro gli "abolizionisti"

Massimo Frontera

«È stato osservato - ma lo abbiamo visto anche noi - che con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, c'è stato un calo dei bandi. Ci siamo chiesti se le norme non abbiano scoraggiato le opere oppure se, invece, il calo era dovuto a un periodo di necessario adattamento. Ora abbiamo visto che l'importo complessivo degli appalti è andato risalendo; con un aumento che si è chiuso vicino a un 10%. Questo sembrerebbe avvalorare la seconda situazione, e afferma la necessità di mantenere in vita il codice dei contratti».

Con queste parole il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, si è schierato in difesa del codice dei contratti. Il passaggio era contenuto nel saluto iniziale che il governatore ha pronunciato nel ruolo di ospite dell'iniziativa dell'Anac dedicata ai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza provenienti da varie Pa italiane, accolte nel centro convegni della Banca d'Italia. «Se è vero - ha aggiunto Visco - che c'è stato un adattamento laborioso (al nuovo codice dei contratti, ndr) dobbiamo garantire anche nel breve tempo che i tempi di risposta siano i più bassi possibile e che le procedure siano le più semplici possibile. È importante per tutti, non solo per le imprese».

Musica per le orecchie del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, che ha ringraziato Visco e si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa. «Accogliamo molto positivamente le belle parole del Governatore sul Codice degli appalti», ha detto il presidente dell'Anac. «In campagna elettorale - ha proseguito Cantone - qualcuno ha detto: aboliamo il Codice degli appalti. Ma per andare dove? Benvenuto, invece, i miglioramenti possibili, ma noi abbiamo bisogno, come dice il governatore Visco, di una situazione di stabilità».

Il codice, insomma, non si tocca, se non per migliorarlo, affinarlo, perfezionarlo (soprattutto completarne l'attuazione, visto che mancano ancora molti provvedimenti all'appello); ma a certamente non si cancella. Con buona pace degli "abolizionisti".

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Nuove linee guida dell'Anticorruzione sull'offerta economicamente più vantaggiosa

Appalti, Cantone rivede i prezzi

Punteggi: la componente economica non vale più del 30%

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLO

Limito al 30% del peso dell'offerta economica; elencati i casi per il ricorso al prezzo più basso invece che al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; saranno invece i disciplinari-tipo a fornire indicazioni più specifiche per orientare le stazioni appaltanti. Sono questi alcuni degli elementi di novità contenuti nell'aggiornamento delle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione n.2 (di cui alla delibera n.1005, del 21 settembre 2016) sull'«Offerta economicamente più vantaggiosa» (Oepv), provvedimento regolatorio non vincolante per le stazioni appaltanti, a differenza di molte altre emesse dall'Anac sulla base delle deleghe contenute nel codice dei contratti pubblici.

L'aggiornamento è stato approvato con la deliberazione del consiglio Anac n.424 del 2 maggio 2018 che è in attesa di uscire sulla *Gazzetta Ufficiale*. Le linee guida sono state modificate in relazione ad alcune novità apportate circa un anno fa dal primo decreto correttivo del Codice appalti che hanno riguardato soprattutto l'ambito oggettivo di applicazione dell'Oepv secondo il miglior rapporto qualità-prezzo, e l'introduzione del limite massimo attribuibile al peso della com-

ponente economica, fissato dal comma 10-bis dell'articolo 95 a un limite massimo del 30% del totale dei punteggi attribuibili.

In particolare, l'Autorità presieduta da Raffaele Cantone ha provveduto, oltre all'introduzione del limite del 30%, alla revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 3; che prevede adeguamenti formali e di coordinamento finalizzati ad escludere gli affidamenti di servizi al di sotto dei 40 mila euro), nonché dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 4, per gli appalti fino a 2 milioni e per servizi e forniture fino a 40 mila euro o fino alla soglia Ue se ripetitivi).

Nelle linee guida si è anche provveduto alla ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità-prezzo, tra i quali alcune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144) o la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale (artt. 183, 187, 188, 195).

Infine, è stata inserita la previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis). In precedenza, il Consiglio di stato (parere n. 316/2018) nell'esprimere il suo via libera, chiedeva però all'Anac di intervenire con alcune ulteriori specificazioni «valorizzando in modo adeguato l'esperienza applicativa del primo biennio» e «per orientare la discrezionalità delle amministrazioni sulla scelta del criterio di aggiudicazione».

Analogo discorso veniva fatto per la nuova norma (comma 14-bis dell'articolo 95 introdotto con il primo correttivo del 2017) secondo la quale «in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell'Oepv le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta». Su questi aspetti l'Anac ha risposto (si legge nella relazione alla delibera di aggiornamento delle linee guida) che l'Autorità ritiene che «trattandosi di temi specifici, uno dei quali riguarda l'affidamento dei lavori, essi potranno avere specifico approfondimento, previa consultazione del mercato, anche nell'ambito della redazione dei bandi tipo sull'affidamento di appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc».

© Riproduzione riservata



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

25 Mag 2018

Errori sanabili e prestito di requisiti: ecco la guida di Cantone alle gare d'appalto

Mauro Salerno

Un vademecum alle gare d'appalto. Un manuale dedicato a "sminare" due dei terreni di più difficile interpretazione per stazioni appaltanti e imprese impegnate nella procedura di assegnazione di un contratto pubblico. Si può definire anche così l'ultimo lavoro elaborato dall'Anticorruzione. Si tratta di una raccolta dei principi messi nero su bianco nei pareri di precontenzioso rilasciati su richiesta di Pa e aziende nel corso del 2017 sul fronte dell'avvalimento (cioè il prestito di requisiti tra aziende) e del soccorso istruttorio (la possibilità di sanare in corsa le irregolarità formali dei documenti presentati in gara): due dei temi più controversi e anche più setacciati dalla giurisprudenza (oltre che dall'Autorità) in questi primi due anni di operatività del codice. Per aiutare imprese e Pa – in un vero esercizio di "soft law", quasi più utile delle linee guida dedicate ad argomenti specifici perché svolto su casi concreti proposti dagli operatori - l'Anac di Raffaele Cantone ha pensato bene di sistematizzare le risposte date in un anno di attività dell'ufficio precontenzioso, traducendo le singole prese di posizione in una bussola utilissima a uniformare i comportamenti delle amministrazioni durante le gare. Il risultato è un documento di 23 pagine ricco di indicazioni e chiarimenti sull'applicazione delle norme previste dal codice e dal correttivo (Dlgs 57/2017) varato un anno fa.

Avvalimento

Il primo capitolo è dedicato all'avvalimento. In linea generale l'Anac dice subito no alle clausole del contratto che regola il prestito tra le imprese mirate a limitare la responsabilità dell'ausiliaria ai soli requisiti di cui è carente l'azienda che partecipa alla gara. Il punto, si spiega nella rassegna, è che ci deve essere piena responsabilità tra ausiliaria e concorrente su tutte le prestazioni contrattuali.

Un'importante precisazione arriva in tema di «avvalimento permanente». La possibilità di farsi prestare i requisiti "a vita" da un'altra impresa è stata cancellata dal Correttivo appalti entrato in vigore l'anno scorso. Tuttavia, Cantone spiega che fino all'adozione del nuovo sistema di qualificazione - al centro di un proposta che la stessa Anac ha da poco inviato al Mit - l'avvalimento permanente è ancora legittimo, perlomeno per i bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore del correttivo, cioè prima del 20 maggio 2017. Sempre sull'avvalimento permanente, Cantone precisa che in questo caso l'ausiliaria deve mantenere sempre il possesso dei requisiti generali, altrimenti c'è il rischio di revoca dell'aggiudicazione, come è capitato quando un'impresa ausiliaria si è fatta trovare in fallo sul fronte della regolarità fiscale.

Chiarimenti arrivano anche sul fronte dei requisiti speciali. Innanzitutto si ribadisce che non possono essere oggetto di avvalimento requisiti relativi all'iscrizione a specifici albi (registro imprese, albo gestori ambientali ecc.). Se si tratta di requisiti professionali è invece necessario che l'ausiliaria si impegni a eseguire direttamente le prestazioni. L'impegno deve peraltro essere formalizzato nel contratto di avvalimento. Mentre, sulla scorta della giurisprudenza, l'Autorità ha cambiato opinione sull'avvalimento delle certificazioni di qualità. È possibile farsi prestare

un "bollino", spiega ora Cantone, «a condizione che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione».

Un passaggio viene dedicato al cosiddetto «avvalimento di garanzia», cioè al prestito di requisiti immateriali, come il fatturato o il bilancio. In questi casi, la giurisprudenza ha stabilito che non è necessario che il contratto specifichi nel dettaglio gli aspetti organizzativi dell'impresa oggetto del prestito. Per evitare però che questo si traduca in formule di prestito del tutto astratte, l'Anac chiede che l'impresa ausiliaria specifichi nel contratto l'impegno a farsi garante del concorrente alla gara da un punto di vista finanziario assumendo al contempo un vincolo finanziario nei confronti della stazione appaltante. In un altro parere l'Anac ha anche chiarito che il codice non dice nulla sull'obbligo di intestazione della cauzione. Dunque in assenza di previsioni specifiche del bando basta «l'intestazione della ditta principale».

Con il bando la stazione appaltante può anche indicare alcuni «compiti essenziali» da sottrarre alla possibilità di avvalimento, costringendo il vincitore della commessa a svolgerli in prima persona. Sul punto l'Autorità precisa però che questa facoltà, ha impatti sulla concorrenza. Dunque il suo esercizio va ben motivato. Così come va motivato un eventuale no della Pa al cosiddetto «avvalimento frazionato», ovvero «ripartito tra più imprese ausiliarie, qualora l'appalto presenti peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, esigendo che il livello minimo della capacità sia raggiunto da un operatore economico unico». Quanto alle categorie "superspecialistiche" il no all'avvalimento opera soltanto quando l'importo delle lavorazioni ad alto tasso tecnologico superi l'importo del 10%.

Sul fronte raggruppamenti l'Anac bocchia l'ipotesi di un'unica ausiliaria per un'intera Ati. Il raggruppamento - spiega - non opera come «soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti» e deve pertanto «soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono».

Soccorso istruttorio

Molto ricco anche il capitolo dedicato al soccorso istruttorio, cioè alla possibilità di sanare le irregolarità formali commesse in corso di gara. Possibilità che il più volte citato decreto correttivo (Dlgs 57/2017) ha reso più ampia, eliminando anche la sanzione prevista a carico delle imprese in fallo. In linea generale l'Autorità chiarisce che il soccorso istruttorio utile a integrare documenti e dichiarazioni mancanti è attivabile anche nei casi in cui il bando non lo prevede e anzi prevede l'esclusione dalla gara. Salvo casi specifici illustrati nel documento, non è invece possibile invocare il soccorso istruttorio «per precisare o integrare elementi dell'offerta tecnico-economica». In questo caso si rischia di alterare la par condicio tra i concorrenti. Se a mancare è solo la firma del rappresentante dell'impresa, invece, l'errore si può sanare, a condizione che la proposta sia riconducibile a quel concorrente, in modo da evitare l'incertezza assoluta sulla sua provenienza che invece imporrebbe l'esclusione dell'impresa. Su questo punto l'Autorità riconosce che parte della giurisprudenza è contraria a questo orientamento, ma chiarisce comunque che «il soccorso istruttorio in caso di incompleta sottoscrizione, come nel caso di sottoscrizione dei soli rappresentanti legali e non di tutti gli associati del raggruppamento».

Cantone passa poi in rassegna tutti i pronunciamenti sul delicatissimo tema degli oneri di sicurezza aziendali, precisando i casi in cui l'Anac ha ritenuto applicabile o meno la correzione in corsa. Allo stesso modo arrivano le indicazioni relative alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali, oltre che sul subappalto. Un paragrafo ad hoc è dedicato alla possibilità di sanare eventuali carenze del contratto di avvalimento. Infine, arriva una precisazione che riguarda l'Anac in prima persona. L'impresa che dimentica di allegare

all'offerta la ricevuta di pagamento della "tassa sulle gare" può evitare il cartellino rosso a condizione che il versamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine per l'offerta.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

PER ASSICURARE LA CONCORRENZA

*Gare sotto soglia,
 inviti a rotazione*

Il principio di rotazione previsto nelle gare sotto soglia ha lo scopo di evitare rendite di posizione per l'appaltatore uscente, soprattutto in caso di affidamento con nuova gara di attività identiche a quelle oggetto del contratto scaduto; è infatti necessario assicurare la concorrenza anche agli operatori economici più deboli. È quanto ha affermato il Tar Friuli-Venezia Giulia con la sentenza della prima sezione del 21 maggio 2018, n. 166 che esamina il contenuto dell'articolo 36, comma 1 del codice dei contratti pubblici che per l'affidamento e l'esecuzione di contratti di importo inferiore alle soglie UE prescrive il rispetto «del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese».

La norma, ha detto la sentenza, persegue l'esigenza di evitare il consolidarsi nel tempo di rendite di posizione in capo al gestore uscente che potrebbe godere, nella gara successiva, di un'indebita posizione di vantaggio, derivante dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento. Il legislatore ha quindi voluto evitare il consolidarsi di posizioni di vantaggio per il titolare del contratto scaduto e ciò rileva, precisano i giudici, soprattutto nei mercati in cui il numero di soggetti attivi non è elevato. In questi casi, «andrebbe tendenzialmente escluso l'invito a partecipare alla procedura rivolto al soggetto titolare del precedente rapporto contrattuale». Così facendo si consentirebbe una più equilibrata distribuzione temporale delle prospettive di aggiudicazione a favore delle imprese qualificate e si eviterebbe una sostanziale elusione delle regole della concorrenza, a discapito degli operatori più deboli del mercato. Ciò premesso, la sentenza ha affermato che il richiamo al principio di rotazione richiede pur sempre che l'oggetto della procedura possieda le stesse caratteristiche in termini soggettivi, quantitativi e qualitativi, del servizio già assegnato al soggetto destinatario del provvedimento di esclusione, il quale potrebbe essere connotato come impresa uscente, solo in ragione di tali presupposti fattuali di continuità.

Reproduzione riservata





SPECIALE L'ESPERTO RISPONDE

E-fattura immediata da inviare entro il giorno dell'operazione

Benedetto Santacroce • pagina 22

Speciale l'Esperto risponde/1. I chiarimenti delle Entrate: in caso di scarto cinque giorni per ripetere l'invio senza rischiare sanzioni

Fattura elettronica in tempi stretti

Trasmissione al Sistema di interscambio entro il giorno di effettuazione dell'operazione

Benedetto Santacroce

La fattura elettronica deve essere trasmessa al sistema di interscambio (Sdi) entro le ore 24 dalla data di effettuazione dell'operazione. In caso di scarto, però, essendo certificata la data di spedizione, il contribuente avrà cinque giorni di tempo per ritrasmettere allo Sdi la fattura corretta senza incorrere in alcuna sanzione.

Inoltre, per le fatture transfrontaliere verso e da soggetti non residenti, la comunicazione mensile che scatterà dal 1° gennaio 2019 potrà essere adempiuta per le sole fatture attive trasmettendo allo Sdi l'intera fattura emessa nel formato Xml previsto dalle specifiche tecniche e compilando il campo «codice destinatario» con un codice convenzionale «XXXXXXXX».

Questi sono due dei chiarimenti forniti ieri dall'agenzia delle Entrate nel forum dell'Esperto risponde. Avranno importanti effetti operativi per l'implementazione del nuovo

processo di gestione delle fatture elettroniche e della nuova comunicazione periodica.

Fatture immediate

Il sistema Iva distingue la fattura immediata e la fattura differita, a seconda del momento in cui essa deve essere emessa. In particolare, la fattura immediata, in base all'articolo 21 del Dpr 633/72, è emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 dello stesso decreto (ad esempio: per la cessione di beni mobili, la spedizione o consegna dei beni; per le prestazioni di servizi, il pagamento). La fattura elettronica si ha per emessa con la sua trasmissione o messa a disposizione del cessionario/commitente.

Al contrario, la fattura differita è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto ovvero per le prestazioni di servizio se sono individuabili con idonea documentazione effettuate

nello stesso mese nei confronti del medesimo commitente.

La risposta delle Entrate chiarisce che per la fattura elettronica immediata l'emittente deve predisporre il documento e trasmetterlo al sistema d'interscambio entro la data di effettuazione dell'operazione determinata al sensi dell'articolo 6 del Dpr 633/72.

Tale regola va applicata tenendo in considerazione il sistema disegnato dal legislatore con la legge di bilancio del 2018 e dal Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 delle Entrate.

Proprio facendo questa ricostruzione l'Agenzia trae un ulteriore principio che dà agli operatori un margine per la trasmissione del documento al sistema d'interscambio. Infatti se la spedizione del documento deve avvenire con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione, dall'altro lo Sdi dopo aver ricevuto il file deve operare alcuni controlli di natura sostanziale e formale che portano o allo scarto della fattura ovvero alla consegna della stessa al destinatario. Nel primo caso la fattura si consi-

dera non emessa, mentre nel secondo caso la fattura si considera emessa già con riferimento alla data riportata nella fattura stessa.

Tuttavia l'Agenzia specifica che essendo noto allo Sdi la data di trasmissione originaria del file l'emittente avrà 5 giorni di tempo per trasmettere al Sdi la fattura elettronica corretta. Dalla posizione espressa nella risposta si evince in modo chiaro che:

- la data apposta sulla fattura nel campo «Data» della sezione «Dati generali» (punto 4.1 e seguenti del provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018) ha due scopi: il primo fa scattare l'esigibilità dell'imposta e il secondo, alla fine dei controlli, di costituire la data di emissione della fattura;
- il contribuente potrà in caso di scarto rinviare la stessa fattura corretta entro cinque giorni dallo scarto senza applicazione di sanzioni, ma per far ciò dovrà monitorare, gestire e conservare gli esiti della presa in carico da parte dello Sdi, dello scarto e della nuova presa in carico della fattura corretta.

GIORNATA DI INFORMAZIONE

I chiarimenti in sintesi



E-FATTURA

La fattura elettronica deve rispettare le regole di effettuazione fissate dall'articolo 6 del Dpr 633/1972. Pertanto deve essere trasmessa al sistema di interscambio entro la data di effettuazione dell'operazione. In caso di scarto, però, essendo certificata la data di spedizione, il contribuente avrà 5 giorni di tempo per ritrasmettere la fattura al Sistema di Interscambio (Sdi) corretta senza incorrere in alcuna sanzione.



ADESIONE VIA PEC

Le istanze di adesione possono essere presentate tramite Pec presso l'indirizzo della Direzione provinciale che ha emesso l'atto impositivo. Ciò perché, secondo il Cad, le istanze e dichiarazioni presentate per via telematica sono equivalenti alle istanze o alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento e la trasmissione del documento informatico via Pec equivale alla notificazione per mezzo della posta.



REGIME PER CASSA

Un contribuente in contabilità semplificata non ha optato per il metodo della registrazione. Ha pagato un acquisto nel 2017 e ha ricevuto e registrato la fattura nel 2018. In questa circostanza l'agenzia delle Entrate ha chiarito nel corso del videoforum de L'Esperto risponde che il costo è deducibile con riferimento all'anno d'imposta 2017 e, di conseguenza, nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2018.



L'assemblea Duemila leggi riguardano l'edilizia, dalle normative europee a quelle dei parchi

L'Ance: «Stiamo morendo di burocrazia»

Molteni: «Si deve costruire arte e contribuire alla bellezza dei luoghi»

Ance Como
L'associazione ha circa 900 iscritti e aderisce all'Ance, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che gestisce a livello nazionale la rappresentanza della categoria e ad Ance Lombardia, Associazione Regionale dei Costruttori Edili Lombardi


Sono oltre duemila le leggi europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, dei parchi o delle comunità montane che si occupano dell'edilizia. Quasi mille quelle che regolano l'urbanistica. «Una vera babele, contro la quale il nostro settore si scontra e muore. Noi stiamo morendo di burocrazia». È un grido d'allarme quello lanciato dal presidente di Ance Como (Associazione nazionale costruttori edili), Francesco Molteni, ieri sera nella prima assemblea del suo mandato.

Sguardo critico e preoccupato sul presente, ma anche di speranza verso il futuro, a iniziare dal titolo dell'assemblea, ovvero "Costruire arte", che ha previsto anche un tavolo rotondo con il presidente di Ance nazionale, Gabriele Buià e l'assessore regionale al Territorio, Pietro Foroni.

Arte anche tra le sale dell'associazione di via Brianza, con le opere di Ester Negretti. Molteni ha citato Plinio il Giovane e ricordato la bellezza del territorio. Laghi, monti, colline, ma anche opere dell'uomo. «Non solo le ville meravigliose sulle sponde, ma l'architettura razionalista, fino alle realizzazioni più recenti», ha detto. «Tutto questo contribuisce alla bellezza dei luoghi e a fare arte».

Pure l'argomento ex Ticoosa è entrato nell'assemblea dell'Ance, come uno degli esempi negativi della burocrazia che attanaglia il settore edile.

«Dopo dieci anni di carte bollate e ricorsi, siamo tornati al punto di partenza», ha detto Molteni - tanti soldi spesi e nulla di fatto per una grande area strategica del territorio del Comune di Como. L'unica notizia veramente positiva è che oggi torna nella disponibilità pubblica».



L'affollata assemblea di Ance Como (Associazione nazionale costruttori edili) ieri nella sede di via Brianza (Nassa)

Problemi anche per la nuova legge regionale sulla "invarianza idraulica" che non distingue tra nuove edificazioni e ristrutturazioni. Al momento è stata congelata proprio grazie a un intervento dell'Ance.

«Se la rigenerazione del

territorio è il mantra del presente e del futuro, allora deve essere agevolata e i processi che consentono di realizzarla fortemente incentivati», ha detto Molteni. Da qui l'appello alle forze politiche e agli amministratori.

«Il discorso delle regole

vive tutto il dualismo tra bellezza e funzionalità, figlia della razionalità e della economicità. Burocrazia e regole sono figlie della incapacità della politica di governare i processi in atto», ha detto Molteni.

P.Au.



La proposta di Confindustria

Fare sistema per vincere la sfida competitività



La proposta di «fare sistema» con «un'alleanza per la crescita» del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, fatta mercoledì all'assemblea annuale, è rilanciata dai rappresentanti di associazioni di categoria e sindacati. ▶ pagina 5

Europa cruciale

Abi: «Ruoli chiave a Bruxelles per sostenere i dossier italiani dopo il voto del 2019»

Obiettivo occupazione

Cisl: «Prioritario ridurre le disuguaglianze»
 Concommercio: «No a passi indietro»

La forza del «fare sistema»

Banche, sindacato e commercianti alla sfida competitività

«Collaborare per la competitività». Allearsi su temi forti e obiettivi comuni per dare crescita e sviluppo al Paese. Superando il conflitto, soprattutto in momenti in cui tutto sembra difficile. È una delle sfide lanciate mercoledì scorso dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nella sua

relazione all'Assemblea degli industriali italiani. Sfida raccolta dal sistema bancario nazionale, dal sindacato e dalle aziende del commercio.

Un passo avanti su un percorso già tracciato da Confindustria. Nel Patto per la Fabbrica siglato dagli industriali italiani con Cgil,

Cisl e Uil lo scorso febbraio. «Un Patto per il lavoro con proposte chiare», ha ricordato Boccia, un segnale forte per generare benessere e coesione sociale. Obiettivi chiari per imprese, banche e sindacati che vanno sostenuti e condivisi anche dalla politica. Messaggio sottoscritto qualche mese

fa anche da Abi, Ania, Assonime e Febafe rilanciato al Governo. Per recuperare un ruolo centrale in Europa, dentro un'Europa - ha ricordato Boccia - «che diventi il luogo più competitivo per l'industria, luogo ideale per il lavoro, le persone e i giovani».

di P. CALZADILLA

